

XVII legislatura

A.S. 2886:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2017

n. 191



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL191, settembre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi	1
Articolo 1 (Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)	1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE)	2
Articolo 3 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)	2
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 -- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).....	4
Capo II Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza	5
Articolo 5 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST)	5
Articolo 6 (Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).....	6
Capo III Disposizioni in materia di fiscalità	12
Articolo 7 (Rimborsi IVA n. 2013/4080)	12
Articolo 8 (Restituzione IVA non dovuta)	16
Articolo 9 (Non imponibilità cessioni esportazione direttiva 2006/112/CE).....	17
Articolo 10 (Agevolazioni fiscali navi iscritte registri UE o SEE. Caso UE Pilot 7060/14/taxu).....	18
Capo IV Disposizioni in materia di lavoro	22
Articolo 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL).....	22
Capo V Disposizioni in materia di salute.....	25
Articolo 12 (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).....	25
Articolo 13 (Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262)	27
Articolo 14 (Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE)	28
Articolo 15 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele).....	28
Capo VI Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente	29
Articolo 16 (Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI)	29
Articolo 17 (Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).....	30

Articolo 18 (Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI).....	31
Capo VII Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili.....	35
Articolo 19 (Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione).....	35
Articolo 20 (Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili).....	36
Articolo 21 (Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale).....	37
Capo VIII Altre disposizioni.....	38
Articolo 22 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).....	38
Articolo 23 (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).....	38
Articolo 24 (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).....	39
Articolo 25 (Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).....	39
Articolo 26 (Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014).....	41
Articolo 27 (Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).....	41
Articolo 28 (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).....	42
Articolo 29 (Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali).....	43
Articolo 30 (Clausola di invarianza finanziaria).....	44

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE
PERSONE E DEI SERVIZI

Articolo 1
(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva
98/5/CE)

La norma integra la disciplina per l'accesso al patrocinio degli avvocati davanti alle giurisdizioni superiori, provvedendo all'allineamento con la norma dettata dalla legge professionale forense per i legali che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia.

In particolare, al comma 1, nel nuovo comma 2 dell'articolo 9 della legge 96/2001, si riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; si aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo per gli stessi della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; inoltre, si sopprime la disposizione secondo cui, ad oggi, alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo, si applica la disposizione di cui all'art. 35 del RDL n. 1578 del 1933, in tema di effetto "sospensivo" della decisione presa in caso di impugnazione della medesima da parte del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione.

Il comma 2 reca una disciplina transitoria secondo cui – alla data di entrata in vigore della legge europea - gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione nella citata sezione speciale, mentre possono chiederla quelli che, alla stessa data, ne abbiano maturato i requisiti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 4505 ribadisce il contenuto delle norme e conclude che tale intervento si è reso necessario tenendo conto del principio di buon andamento della giustizia italiana mediante la promozione di competenze e di requisiti di specifica professionalità, funzionali ad una corretta efficienza degli uffici giudiziari interessati, ed al contenimento del numero di ricorsi inammissibili.

Sul piano poi delle conseguenze finanziarie, rileva che la formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura è disciplinata e regolata autonomamente con regolamento del Consiglio nazionale forense e che la frequenza è subordinata al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato alla formazione funzionalizzata all'iscrizione all'albo speciale, a totale copertura delle spese connesse all'organizzazione dei corsi formativi.

In tal senso, conclude riferendo che dall'esame delle disposizioni concernenti la materia degli avvocati, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, significando che le eventuali attività amministrative e di comunicazione per il Ministero della giustizia, potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE)

Il comma 1 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni risultino evidenti sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

Sono a tal fine richiamati l'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e gli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE.

I commi 2 e 3 demandano alla medesima Autorità la disciplina, con apposito regolamento, delle modalità con le quali il provvedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati e i soggetti legittimati possono proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, nonché dei termini entro i quali il reclamo deve essere proposto, della procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità e, infine, delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, andrebbero fornite stime sull'ipotizzabile numero annuo di procedimenti che l'Autorità dovrà attivare su istanza di parte e dati sulle risorse a tal fine disponibili. Tale integrazione appare necessaria anche alla luce della considerazione che le violazioni del diritto d'autore e le connesse denunce potrebbero attestarsi su numeri particolarmente elevati.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)

Il comma 1, introducendo nuovi commi nell'articolo 89 del decreto legislativo n. 193 del 2006, prevede quanto segue.

Il nuovo comma *2-bis* stabilisce che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

- a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
- b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

Il nuovo comma *2-ter* prevede che la banca dati di cui al comma *2-bis* è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

Il nuovo comma *2-quater* impone che l'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma *2-bis* è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il medesimo comma 1 aggiunge poi dei commi anche all'articolo 118 del citato decreto legislativo.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che, in alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

Il nuovo comma 1-*ter*, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108 (*i.e.* da euro 10.329 a euro 61.974).

Il comma 2 inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 1993. La disposizione aggiuntiva estende ai mangimi dedicati la disposizione sopra descritta (comma 1-*bis* dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006), relativa ai medicinali veterinari.

La RT, relativa al testo iniziale, ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al sistema di tracciabilità, la RT precisa che, essendo il sistema realizzato mediante sostanziale sovrapposizione ed utilizzo degli strumenti già attivi per il monitoraggio dei medicinali ad uso umano, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché eseguito con le risorse umane, strumentali e finanziarie, interne al Ministero della salute, disponibili a legislazione vigente.

La banca dati, infatti, è già funzionante presso il Ministero della salute ed è stata originariamente istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. Successivamente è stata ampliata e attualmente prevede un settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, fino ad ora alimentato su base volontaria.

In merito all'introduzione dell'obbligo di utilizzo del modello informatizzato di ricetta veterinaria, in luogo di quello cartaceo, la RT afferma che la norma non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la maggior parte delle regioni ha già aderito alla sperimentazione su base volontaria, consistente nell'accesso al prontuario *on-line* del Ministero della salute, e che il relativo servizio informativo è già a disposizione dei servizi veterinari delle ASL. Inoltre, precisa la RT, a regime la digitalizzazione delle procedure comporterà una elevata riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i Servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco sorveglianza.

La RT rammenta che, nelle more dell'introduzione dell'obbligo di prescrizione informatizzata del farmaco veterinario su tutto il territorio nazionale, nel periodo agosto-settembre 2015 è partita la fase di sperimentazione su base volontaria presso le regioni Abruzzo e Lombardia, con la collaborazione tecnica ed operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consistente nell'accesso al prontuario *on-line* del Ministero della salute, disponibile al link <https://www.vetinfo.sanita.it/>. I soggetti coinvolti sono 8 ASL, 24 veterinari liberi professionisti, 25 grossisti e farmacie e 59 allevamenti (11 avicoli, 41 bovini e 7 suini) di cui 49 in regione Lombardia e 10 in regione Abruzzo. Nel corso

del 2016, altre Regioni e Province autonome (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto e Valle D'Aosta) hanno manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione auspicando, in tempi brevi, l'adozione della ricetta elettronica.

La RT rappresenta infine che le predette attività di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute saranno realizzate a valere sulla contabilità speciale 5965 relativa al progetto/intervento "Malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche europee.

Al riguardo, si rileva che la stessa RT lascia trasparire che l'effettiva implementazione della sperimentazione della ricetta elettronica risulta tuttora limitata alle due regioni-pilota, atteso che fa riferimento ad una mera volontà di adesione al progetto da parte delle altre regioni indicate, fra le quali risultano comunque assenti Friuli, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Pertanto, si ritiene auspicabile un supplemento di informazioni circa la congruità delle risorse disponibili ai fini dell'estensione a tutto il territorio nazionale dello strumento in questione, pur concordando con quanto affermato dalla RT in ordine al fatto che in prospettiva "la digitalizzazione delle procedure comporterà una elevata riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i Servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco sorveglianza".

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 -- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT)

Il comma 1 introduce i nuovi commi 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater*, nell'articolo 98 (sanzioni) del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Il comma 16-*bis* consente all'AGCOM, in caso di violazioni del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili, di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro, di ordinare l'immediata cessazione delle violazioni, nonché di condannare l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, che non deve superare i trenta giorni.

La disposizione prevede inoltre che, qualora l'AGCOM ritenga che sussistano motivi di urgenza per il rischio di un danno notevole per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, possa adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

Il comma 16-*ter* prevede, analogamente, che l'AGCOM irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'Internet aperta. Anche in questi casi, qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti.

Il comma 16-*quater* prevede che l'AGCOM possa disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

Il comma 2 del presente articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e secondo la quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è dotata di autonomia finanziaria e provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di valutare compiutamente la compatibilità delle risorse esistenti con le nuove competenze assegnate sarebbe opportuna una stima di massima sull'ipotetico numero di violazioni che si potrebbero verificare e dati sulle risorse che l'Autorità potrà dedicare a questo settore.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 5

(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST)

L'articolo modifica e integra la legge n. 654 del 1975 (*ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*) e il decreto legislativo n. 231 del 2001 (*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*).

In particolare, il comma 1 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di "negazionismo" di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave, dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il comma 2 aggiunge, dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-terdecies (*Razzismo e xenofobia*), ivi integrandosi il catalogo dei delitti che determinano la responsabilità anche delle persone giuridiche, aggiungendo i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-bis dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975. Inoltre, si prevede, in relazione alla commissione di tale reato, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Lo stesso comma 2 stabilisce poi: che la condanna per negazionismo comporti l'applicazione all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; che la stabile utilizzazione dell'ente (o di una sua unità organizzativa) al fine di commettere o agevolare il negazionismo è sanzionata con l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

La RT annessa al ddl iniziale A.C 4505 ribadisce che le norme in esame recano disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2008, sulla lotta contro alcune forme di discriminazione razziale e xenofobiche.

In particolare, quanto al comma 1, trattandosi di norma di diritto sostanziale, dal momento che la norma è volta ad allargare la casistica delle condotte xenofobiche ed antisemitiche ritenute illecite e da reprimere con applicazione di una pena pari ai comportamenti di "negazionismo", l'attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione certifica inoltre che l'amministrazione della giustizia provvederà agli adempimenti di natura istituzionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Parimenti, al comma 2, per evitare la strumentalizzazione a fini xenofobi di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare il dispositivo prevede la responsabilità amministrativa per enti, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per i quali è previsto l'inasprimento del regime sanzionatorio con l'introduzione di un articolo aggiuntivo al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Anche per l'attuazione di tale ultima norma, che introduce una disciplina puramente sanzionatoria, la RT assicura che non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, ivi trattandosi di effetti finanziari ipotizzabili solo in conto maggiori entrate eventuali per il bilancio dello Stato relativamente alle sanzioni connesse, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147)

Il comma 1, nel testo ampiamente modificato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che alla legge 7 luglio 2016, n. 122, ai fini del diritto all'indennizzo da riconoscersi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, siano apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 1, laddove sono previsti i casi di accesso al beneficio dell'indennizzo, la lettera a) è abrogata, eliminandosi pertanto il requisito ivi previsto, per cui la vittima debba essere titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- b) al medesimo articolo 12, comma 1, alla lettera b), dove è ad oggi previsto il requisito per cui la vittima debba aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto, nel testo riformulato si stabilisce che la vittima debba aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, ma che tale condizione non si applichi quando l'autore del reato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;

- c) sempre all'articolo 12, alla lettera e), laddove è prevista oggi, ai fini dell'accesso all'indennizzo, la condizione che la vittima non abbia già percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, è stabilito che tale condizione limitativa operi solo nel caso in cui le somme percepite siano state di importo superiore a 5.000 euro;
- d) all'articolo 13, comma 1, sono apportate modifiche di coordinamento alla disciplina della presentazione della domanda di indennizzo;
- e) al medesimo articolo 13, al comma 2, in cui è oggi stabilito che la domanda per l'accesso all'indennizzo debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
- f) all'articolo 14, comma 2, laddove ad oggi si prevede la dotazione del fondo per il finanziamento degli indennizzi in favore delle vittime ed il contributo posto a carico dello Stato pari a 2,6 milioni, il medesimo contributo è rideterminato in misura pari a 5,4 milioni per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2, stabilisce che l'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005, e prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Il comma 3 prevede che la domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

Il comma 4 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda:

- a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 5 afferma infine che agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla procedura di monitoraggio da parte del ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle risorse previste a copertura degli indennizzi in questione, ai fini della adozione delle misure correttive che si dovessero rendere necessarie.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma reca la disciplina transitoria di accesso al fondo per indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di estendere le disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.

In particolare, riferisce che gli articoli da 11 a 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), in attuazione della direttiva 2004/80/CE, hanno dettato la disciplina per la corresponsione di un indennizzo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale nonché le ipotesi di violenza sessuale e di omicidio,

intervenendo solo nel caso in cui la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non è punibile o non imputabile.

Con il presente articolo, si provvede invece a disciplinare le fattispecie precedenti all'entrata in vigore della legge europea 2015/2016, stabilendo un termine decadenziale di centoventi giorni per la proposizione della domanda di indennizzo e richiamando le medesime condizioni e modalità di elargizione dell'indennizzo previste dalla citata legge.

La RT sottolinea che la refusione delle spese stabilite dal legislatore per l'indennizzo delle vittime dei reati dolosi commessi con violenza alla persona e per le altre ipotesi specifiche previste dalla legge europea 2015-2016 è stata, in fase di prima attuazione della direttiva, calcolata su base prudenziale, alla luce dei dati forniti dall'ISTAT inerenti le vittime di delitti intenzionali violenti, ad opera di ignoti, per l'anno 2012 (ipotesi di atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, etc.).

Aggiunge poi che, su base prudenziale, in ragione della stima effettuata sul numero e la tipologia di reati secondo il suddetto dato ISTAT, riferito però all'anno 2016, si è proceduto ad una quantificazione degli oneri finanziari a regime disponibili, suddivisi per anno di riferimento, per procedere all'indennizzo delle vittime dei suddetti reati, commessi con violenza, o dai loro aventi causa, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa (art. 12 della legge n. 122/2016).

Trattandosi di una refusione a titolo di indennizzo per i danni subiti, il termine entro il quale il diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all'articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere.

Il calcolo, pertanto, è stato compiuto considerando i dieci anni (2006-2015) precedenti all'entrata in vigore della n. 122/2016 legge e, considerati i casi di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, il numero delle persone offese ad opera di ignoti può essere stimato nella misura di n. 326 in ragione d'anno, cui sono da aggiungere, sempre a fini prudenziali, un eguale numero di beneficiari vittime di tale tipologia di reati commessi da autori noti, per un totale complessivo di n. 652 beneficiari annui. Ai predetti oneri, valutati in 26 milioni di euro, per l'anno 2017, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si prevede quindi, annualmente, la diversa misura degli indennizzi a seconda delle fattispecie delittuose come dai seguenti schemi:

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO:

- € 7.000 (indennizzo fisso) per n. 30 beneficiari (in caso di omicidio) = €210.000;
- €5.000 (indennizzo fisso) per n. 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) =€500.000
- € 3.000 (indennizzo fisso) per n. 196 beneficiari (in caso lesioni personali gravi o gravissime)= € 588.000

per un totale stimato in € 1.298.000 all'anno.

L'onere complessivo valutato su un periodo di dieci anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 12.980.000 e rideterminato ai fini prudenziali in euro 13.000.000.

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO:

-€ 7.000 (indennizzo fisso) per n. 30 beneficiari (in caso di omicidio) = €210.000;

-€5.000 (indennizzo fisso) per n. 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = €500.000;

-€ 3.000 (indennizzo fisso) per n. 196 beneficiari (in caso lesioni personali gravi o gravissime) = €588.000

per un totale stimato in € 1.298.000 all'anno.

L'onere complessivo, valutato su un periodo di dieci anni antecedenti all'entrata in vigore della legge europea 2015-2016, può essere stimato in circa 12.980.000 e rideterminato, a fini prudenziali, in euro 13.000.000.

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO										
INDENNIZZO FISSO PER BENEFICIARI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.000X30	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
5.000X100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
3.000X196	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00
TOTALE	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00
TOTALE PER 10 ANNI	€ 12.980.000,00									
INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO										
INDENNIZZO FISSO PER BENEFICIARI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.000X30	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
5.000X100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
3.000X196	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00
TOTALE	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00
TOTALE PER 10 ANNI	€ 12.980.000,00									

Pertanto, conclude che l'ammontare complessivo dell'indennizzo che potrà essere corrisposto ai beneficiari in possesso dei necessari requisiti normativi, per il periodo decennale (2006-2015) antecedente all'entrata in vigore della legge n. 122/2016, possa stimarsi complessivamente in euro 26.000.000.

La RT ribadisce infine che si applica la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata depositata una RT relativa ad un emendamento poi approvato, relativo all'ampiamiento dei requisiti di cui

al comma 1¹. La RT stima in relazione all'ampiamiento dei requisiti per l'accesso all'indennizzo un maggiore numero di possibili beneficiari secondo lo schema seguente:

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO:

-€ 7.000 (indennizzo fisso) per n. 52 beneficiari (in caso di omicidio) = €364.000;

-€5.000 (indennizzo fisso) per n. 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = €755.000

- € 3.000 (indennizzo fisso) per n. 293 beneficiari (in caso lesioni personali gravi o gravissime)= € 879.000

per un totale stimato in € 1.998.000 all'anno.

In caso di reati con autore noto, la RT afferma di non disporre di analitici dati statistici ma di poter ipotizzare il seguente andamento

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO:

-€ 7.000 (indennizzo fisso)per n. 52 beneficiari (in caso di omicidio) = €364.000;

-€5.000 (indennizzo fisso) per n. 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = €755.000;

-€ 3.000 (indennizzo fisso) per n. 293 beneficiari (in caso lesioni personali gravi o gravissime) = €879.000

per un totale stimato in € 1.998.000 all'anno.

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione, sul comma 1, si rileva che le norme prevedono un ampliamento dei possibili beneficiari: sono infatti eliminati il requisito del reddito annuo della vittima non superiore a quello per l'accesso al patrocinio gratuito; il requisito dell'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato qualora quest'ultimo abbia avuto il gratuito patrocinio; la condizione di non aver ricevuto altre somme a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati è ristretta alle somme di importo superiore ai 5.000 euro.

A fronte di tali modifiche, la RT depositata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati ipotizza un ampliamento da 652 a 992 beneficiari l'anno per un maggiore impatto finanziario pari a 1,4 milioni di euro annui. Tuttavia la stessa RT, con riferimento ai dati su vittime di reati con autore noto, afferma di non disporre di analitici dati statistici. Andrebbe quindi innanzitutto chiarito se il dato relativo alle vittime di reati con autore ignoto si fondi invece su dati analitici di quindi andrebbe fornita la fonte, come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità.

Inoltre, al fine precipuo di fornire elementi di conferma circa la prudenzialità della stima nella determinazione dell'onere annuo, sembrerebbe indispensabile anche la richiesta di più dettagliati elementi informativi in merito al numero delle domande di accesso al beneficio sino ad oggi effettivamente presentate all'Amministrazione e alla

¹ Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio 18 luglio 2017, pag. 45 e ss.

misura dell'indennizzo riconosciuta, relativamente al periodo di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 16 della medesima L. 122/2016².

Quanto all'orizzonte delle annualità da considerarsi ai fini della quantificazione complessiva dell'onere *de quo*, pur alla luce degli elementi di chiarificazione forniti nel corso dell'esame in prima lettura, in merito alla congruità della individuazione dell'onere complessivo relativamente ad un periodo di soli dieci anni (2006/2015)³ in ragione della vigente disciplina civilistica del termine ordinario di "prescrizione", potrebbe essere opportuno un chiarimento circa l'applicabilità di tale disciplina generale in presenza della norma speciale di cui al comma 2 che individua espressamente il 30 giugno 2005 come termine iniziale di applicazione. Tale norma attua l'articolo 18 della direttiva 2004/80/CE che dà facoltà per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (non quindi dal 2006).

D'altra parte, stesso articolo 2935 del codice civile prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere per cui non dovrebbe essere decorso il termine decennale previsto dall'articolo 2946 c.c..

Potrebbe quindi doversi considerare anche il secondo semestre 2005 come periodo da includere nella stima degli oneri. In tal caso, rispetto all'onere complessivamente stimato andrebbe aggiunto quello corrispondente a mezza annualità aggiuntiva e pari quindi, secondo le stime della RT, a 2 milioni di euro.

In ordine allo scrutinio della copertura, per quanto riguarda la lettera a) del comma 4, di riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n.234 del 2012 per 12,8 milioni nel 2017 e 1,4 nel 2019, si rileva che tali risorse, iscritte al capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recano una disponibilità di competenza per l'anno in corso di 60,2 milioni di euro (lo stanziamento definitivo di competenza 2017 è indicato pari a 81,7 milioni di euro per il medesimo anno); mentre, per il 2019, la previsione di stanziamento a legislazione vigente, è di 34,2 milioni di euro. Alla luce di altre coperture disposte da altri articoli del presente disegno di legge sul medesimo fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n.234 del 2012, non sembra vi sia sufficiente capienza per il 2019.

Infatti, sulle risorse del fondo per il 2019 incidono, oltre alla disposizione in esame, anche la copertura di cui all'articolo 7, comma 3 per 11,09 milioni più 12,41 milioni in

² La Relazione presentata nel 2016 dal Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 si è limitata a certificare che in assenza del previsto decreto interministeriale necessario alla definizione dell'ammontare degli indennizzi spettanti alle vittime di reati violenti, il comitato di gestione del fondo non ha potuto istruire alcuna richiesta di accesso ai benefici previsti dall'articolo 11 della legge n. 122/2016. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, *Relazione Annuale 2016*, pagina 26.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 22 giugno 2017, pagina 50. In tale sede il rappresentante del Governo ha affermato che "si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni".

via indiretta (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 7), all'articolo 10, comma 4 per 11 milioni e all'articolo 11, comma 3 per 8,71 milioni, per un totale di 44,61 milioni (si rinvia comunque alla scheda relativa all'articolo 7).

In relazione alla seconda copertura di cui alla lettera b) del comma 4 per 31,4 milioni nell'anno 2018 sul Fondo per le esigenze indifferibili il bilancio a legislazione vigente (Cap. 3073 del Ministero dell'Economia) reca una previsione di spesa di 100 milioni di euro per il medesimo anno, per cui andrebbe solo confermata la disponibilità di tali risorse libere da impegni⁴.

Per quanto concerne gli effetti d'impatto sui saldi di oneri e coperture, occorre evidenziare che la RT è al momento sprovvista di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto.

Infine, sul comma 5, posto che la norma ivi prevede che, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, si provveda all'applicazione della procedura di monitoraggio prevista ai fini del controllo degli effetti finanziari non previsti rispetto alle risorse stanziare, ai fini dell'attivazione delle necessarie misure correttive, come previsto dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, nulla da osservare, pur rilevandosi che nel caso di specie, trattandosi dell'adempimento di un obbligo comunitario, la riduzione degli importi indennizzabili incontra i limiti dell'equità ed adeguatezza dell'indennizzo espressamente citate dall'articolo 12 della direttiva 2004/80⁵.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

Articolo 7 (Rimborsi IVA n. 2013/4080)

Il presente articolo, modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in risposta alla procedura di infrazione 2013/4080⁶. Si

⁴ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione *Datamart* aggiornata al 12 settembre 2017; IPZS, Decreto 217 dicembre 2016, bilancio dello Stato per capitoli per il triennio 2017/2019, Supplemento "Ordinario" del 30 dicembre 2016.

⁵ In particolare, l'art. 11 della legge n. 122/2016, al comma 3, dispone che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». Ai sensi del comma 4 del successivo articolo 14 nel caso in cui, nell'anno di riferimento, le disponibilità finanziarie dovessero risultare insufficienti a soddisfare gli aventi diritto, viene prevista la possibilità per gli stessi di accedere al Fondo in quota proporzionale e di integrare le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. Sul punto, in particolare, si rinvia ai titoli I e II del Regolamento di cui al D.P.R. n. 60/2014.

⁶ Con tale atto la Commissione europea aveva sostenuto che l'Italia facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in occasione del rimborso IVA; tuttavia, la portata delle contestazioni risulta ridimensionata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi IVA, con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (con cui è stato modificato l'articolo 38-*bis* del decreto IVA) con il quale è stata generalizzata l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o di particolari adempimenti, salvo casi specifici. Inoltre con l'articolo 7-*quater*, comma 32 del D.L. n. 193 del 2016, è stata

rappresenta che, durante l'esame del provvedimento in sede referente alla Camera dei deputati, l'articolo era stato soppresso per assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione⁷; esso è stato poi ripristinato durante l'esame in Assemblea alla Camera, grazie alle modifiche relative sia alla stima degli oneri sia alla copertura finanziaria.

Nello specifico, il **comma 1** dispone il ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato⁸, in relazione a richieste di rimborso dell'IVA, riconoscendo una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La citata somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta (qualora non vi sia stata emissione di avviso di rettifica o di accertamento la fattispecie si verifica nel caso di scadenza del termine valido per l'emissione dell'atto).

Il **comma 2** fa decorrere la disposizione a partire dalle richieste di rimborso presentate in sede di dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

Il **comma 3**, reca le modifiche apportate durante l'esame parlamentare; in particolare gli oneri sono stimati in 23,5 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2018⁹ e trovano copertura:

- quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea¹⁰;
- quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, utilizzando le quote del Fondo appositamente stanziato, per la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dall'articolo 43, comma 9-*bis*, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- quanto a 12,41 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Si autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT annessa al provvedimento originario, al fine di stimare l'onere per gli indennizzi in parola, analizza i dati risultanti nelle dichiarazioni IVA dell'anno 2014, relativi alle richieste di rimborso da parte dei contribuenti aventi diritto, escludendo però i contribuenti i quali abbiano indicato l'esonero dalla prestazione

elevata da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; solo in alcune ipotesi è richiesta la prestazione di idonea garanzia che sostituisce il visto di conformità. Infine si ricorda che la prestazione di garanzia e il visto di conformità non sono più previsti, dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni sottoposti ad un programma di assistenza da parte dall'Agenzia delle entrate, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

⁷ Poiché il Fondo per il recepimento della normativa europea, del quale era previsto l'utilizzo a copertura degli oneri indicati dal presente articolo, a parere della Commissione non recava le occorrenti disponibilità volte a fronteggiare il maggiore onere disposto dalla norma. Sul punto il Viceministro E. Morando (si veda il bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Bilancio, tesoro o programmazione (V) della Camera dei Deputati, del 22 giugno 2017, pag. 49 e segg.) evidenziava la necessità di sopprimere l'articolo 5 originario, al fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, posto che il Fondo per il recepimento della normativa europea non recherebbe le occorrenti disponibilità volte a fronteggiare il maggior onere. Rappresentava sempre in quella sede la disponibilità del Governo, qualora si fosse pervenuto alla definizione del maggior onere e alla individuazione della relativa copertura finanziaria a valutare la possibilità di ripristinare il contenuto dell'articolo in argomento.

⁸ Ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁹ A fronte degli stimati 7,3 mln di euro annui previsti dal testo originario dell'articolo in esame.

¹⁰ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

della garanzia nonché lo Stato e gli enti pubblici; seleziona poi quelli che hanno chiesto rimborsi per un valore superiore a 30.000 euro (che rappresentano i soggetti obbligati a prestare la garanzia). Risultano quindi 6.503 contribuenti che hanno richiesto rimborsi per un totale di 3.634,8 mln di euro. Di tale importo considera solo il 90% assumendo che tale quota rappresenti il valore massimo delle fideiussioni¹¹.

Poiché sulla base dei primi dati parziali trimestrali del 2015 risulta un abbattimento notevole rispetto all'anno 2014, dovuto alle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. 175/2014 in materia di rimborsi IVA, valuta in circa il 50% i valori suddetti al fine del calcolo dell'onere per l'indennizzo in esame, il quale si attesta quindi su 2,4 mln di euro per ciascun anno di garanzia. Poiché la durata media della garanzia è di 3 anni - prudenzialmente considera gli effetti decorrenti dall'anno di scadenza della garanzia stessa (dal terzo anno in poi) – stima un onere complessivo di 7,3 mln di euro su base annua a decorrere dall'anno 2018.

Ad esso dà copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui al citato articolo 41-*bis* della L. 234/2012.

La nuova formulazione dell'articolo in esame reca invece un onere stimato pari a 23,5 mln di euro, a cui dà copertura utilizzando i diversi Fondi indicati nel comma 3 del presente articolo.

Al riguardo non si dispone di RT aggiornata. Si rappresenta peraltro che il Governo in data 22 giugno 2017¹², ha risposto alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione (V) in sede consultiva il 14 giugno 2017¹³; in particolare ha preso atto che sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate i dati IVA più recenti relativi al periodo d'imposta 2015 dai quali risulta che il totale dei rimborsi richiesti ammonta a 9.973 mln di euro a fronte degli indicati 7.843 mln di euro e che quindi si rende necessario aggiornare la stima degli oneri quantificati¹⁴.

Sulla base degli importi aggiornati e ripercorrendo le modalità di calcolo (utilizzando tuttavia delle proporzioni¹⁵ per stimare il valore delle potenziali

¹¹ In quanto la polizza fideiussoria richiesta dall'Amministrazione finanziaria, deve coprire solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

¹² Si veda il bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Bilancio, tesoro o programmazione (V) della Camera dei Deputati, del 22 giugno 2017, pag. 49 e segg. Intervento del Viceministro E. Morando.

¹³ Si veda il bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Bilancio, tesoro o programmazione (V) della Camera dei Deputati, del 14 giugno 2017, pag. 14 e segg.

¹⁴ Ha peraltro sottolineato che il maggior onere è di entità non trascurabile. In quella stessa sede ha anche rappresentato la necessità di sopprimere l'originario articolo 5, così come già evidenziato nella precedente nota n. 2.

¹⁵ Si è utilizzata la medesima proporzione esistente tra i valori di rimborso per l'anno 2014 ed il totale dei crediti, cioè: $3.634,8/7.843 = 46,46\%$, per stimare l'ammontare dei valori di rimborso per l'anno 2015, cioè: $9.973 * 46,46\% = 4.633$ mln di euro di crediti. A tale valore si è applicato il 90% come parametro per individuare il valore massimo delle fideiussioni nonché l'aliquota dello 0,15% pari al ristoro offerto,

richieste di fideiussioni ed escludendo l'abbattimento del 50%) si può affermare che il nuovo ammontare degli oneri indicati appare coerente ed in linea con la metodologia di quantificazione utilizzata nella RT originaria. Tuttavia sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti e conferme.

Con riferimento ai profili di copertura in relazione all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, si rileva che le disponibilità presenti, iscritte nel capitolo 2815 dello stato di previsione del MEF, ammontano a 34,436 milioni di euro per il 2018 e a 34,196 milioni per il 2019, mentre lo stanziamento a regime, teoricamente pari a 50 mln di euro, potrebbe a sua volta risultare già inciso da precedenti provvedimenti normativi.

La seconda copertura sulle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-*bis* della legge n. 234 del 2012 solo apparentemente fa riferimento ad un'altra tipologia di risorse, mentre in realtà si tratta sempre di quelle di cui all'articolo 41-*bis* citato¹⁶.

Pertanto, considerando che su tale fondo insistono anche la copertura di cui all'articolo 6 (per 1,4 milioni a decorrere dal 2019), quella di cui all'articolo 10, comma 4 (pari a 20 mln di euro per il 2018 e 11 mln di euro annui a decorrere dal 2019), quella di cui all'articolo 11, comma 3 (5,135 milioni nel 2018 e 8,705 milioni a decorrere dal 2019) e le due in esame, la prima in via diretta per 7,3 milioni per l'anno 2018 e 11,09 per il 2019, la seconda in misura pari a 16,2 mln di euro per il 2018 e a 12,4 mln di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, le risorse destinate a copertura non sembrano complessivamente sufficienti.

(milioni di euro)

	2018	2019
Oneri		
Articolo 6 (A.S. 2886)	-	1,4
Articolo 7 (A.S. 2886)	7,3 + 16,2 (art. 43, c. 9- <i>bis</i>)	11,09 + 12,41 (art. 43, c. 9- <i>bis</i>)
Articolo 10 (A.S. 2886)	20	11
Articolo 11 (A.S. 2886)	5,135	8,705
Totale	48,635	44,605
Copertura		
Fondo art. 41- <i>bis</i> (Legge 234/2012)	34,436	34,196

Inoltre, si rileva che le somme di cui all'articolo 43, comma 9-*bis*, sono finalizzate alla tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze. Andrebbe pertanto assicurato che l'intervento in esame non pregiudichi la tempestiva esecuzione delle finalità proprie dello stanziamento,

moltiplicato per i tre anni di durata media della garanzia. Il nuovo onere stimato risulta pari a: $4.633 * 90\% * 0,15\% = 6,255 \text{ mln} * 3 \text{ anni} = 18,76 \text{ mln di euro}$.

¹⁶ Il comma 9-*bis* dell'articolo 43 della legge 234/2012 infatti afferma che "ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020."

atteso che ciò potrebbe determinare un ulteriore incremento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze.

Si chiede poi conferma della disponibilità sul Fondo per interventi strutturali di politica economica degli occorrenti 12,41 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Articolo 8 ***(Restituzione IVA non dovuta)***

Con il presente articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, si intende porre fine alla procedura EU Pilot 9164/17TAXU, con la quale la Commissione europea ha richiesto informazioni relativamente all'interpretazione, da parte delle autorità giudiziarie e dell'autorità fiscale italiana¹⁷, della sentenza Banca Antoniana Popolare Veneta (C-427/10), in merito alle condizioni di rimborso dell'IVA versata e non dovuta.

Nel merito con il **comma 1** si inserisce il nuovo articolo 30-ter nel D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, con il quale si specifica la disciplina della restituzione dell'imposta non dovuta. Si prevede quindi che la presentazione della domanda di restituzione dell'IVA non dovuta sia effettuata, a pena di decadenza, nel termine di due anni dal versamento della medesima imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. È comunque previsto il superamento del termine così individuato, nel caso in cui sia applicata un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria: in tal caso, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Il **comma 2** quantifica l'onere derivante dalle disposizioni in argomento in 500.000 euro annui a decorrere dal 2017, disponendo che la relativa copertura finanziaria sia a carico del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Si autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con il **comma 3** si prevede che ai citati oneri si applichi la procedura prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁸, avente la finalità di compensare gli eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa¹⁹.

¹⁷ Nel merito si rileva che secondo la Corte di Cassazione, il diritto del fornitore al rimborso dell'Iva, nonostante la scadenza del termine (due anni) di decadenza previsto dalla normativa italiana per l'azione di rimborso verso l'Autorità fiscale, riguarda soltanto l'Iva non dovuta che lo stesso fornitore ha dovuto rimborsare al cliente in esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del cliente. Quindi, secondo la Corte di Cassazione, il diritto del fornitore al rimborso dell'Iva, oltre il termine biennale, sorge soltanto quando la pretesa restitutoria del cliente si concretizza con l'adempimento del comando imperativo da parte del medesimo cliente. Di conseguenza, il superamento del termine decadenziale di due anni dal versamento dell'IVA non dovuta viene ammesso solo in presenza di un atto di imperio, quale è il "provvedimento coattivo". Il risultato è, dunque, che l'Agenzia delle entrate nega il rimborso dell'IVA non dovuta, se richiesta dopo il termine di due anni, se è stata rimborsata dal fornitore al suo cliente spontaneamente e non, invece, a seguito di una sentenza del giudice civile che abbia accertato il diritto del cliente ad ottenere tale rimborso. Scopo di tale interpretazione è quello di sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria le richieste di rimborso dell'IVA, per evitare che le parti private possano trovare un accordo in danno degli interessi dell'Amministrazione fiscale.

¹⁸ Legge di contabilità generale.

¹⁹ In via sintetica, le richiamate norme: - dispongono in merito al monitoraggio del MEF finalizzato a prevenire eventuali scostamenti; - autorizzano, qualora gli stessi siano in procinto di verificarsi, gli interventi di riduzione di stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: - prevedono che, qualora questi ultimi non fossero sufficienti alla

La RT relativa all'articolo in esame non è stata presentata; tuttavia il citato comma 2 stima gli oneri associati alla misura in argomento in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Al riguardo, in assenza di RT aggiornata al passaggio all'esame in Senato, si evidenzia l'assenza di dati ed informazioni a supporto del valore indicato nella disposizione, che non può conseguentemente essere riscontrato positivamente. È pur vero che la norma, recando un richiamo espresso alle disposizioni della legge di contabilità, comunque operanti, volte a prevenire ed a porre rimedio ad eventuali scostamenti dell'andamento effettivo degli oneri rispetto alla previsione²⁰, esprime l'attenzione posta per l'eventualità in cui le risorse destinate a copertura risultino insufficienti.

Con riferimento alla copertura finanziaria, nulla da osservare.

Articolo 9

(Non imponibilità cessioni esportazione direttiva 2006/112/CE)

L'articolo in esame introduce la lettera *b-bis* all'articolo 8, comma 1 del DPR 633/1972 in materia di IVA al fine di attuare quanto previsto dall'art. 146, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) che prevede l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE²¹.

In particolare il **comma 1** prevede che tra le cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA siano incluse anche quelle effettuate²², entro centottanta giorni dalla consegna a cura del cessionario o per suo conto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo²³, che provvedono al trasporto ed alla spedizione di beni fuori dal territorio UE in attuazione di finalità umanitarie²⁴. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

Il **comma 2**, aggiunge la lettera *b-bis* al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997 in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; nello specifico estende la vigente disciplina sanzionatoria (applicata nei confronti di chi effettua senza addebito d'imposta le cessioni all'esportazione, qualora il

copertura del maggior onere risultante dal monitoraggio, si riducano con DPCM gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; stabiliscono, per gli esercizi successivi a quello in corso, che alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni, si provveda con legge di bilancio, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggior spesa.

²⁰ Di cui alla disposizione in esame.

²¹ Il DM 10 marzo 1988, n. 379 ha stabilito la non imponibilità ai fini IVA delle forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato ed alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute per le specifiche finalità.

²² Secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

²³ Iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3 della L.125/2014.

²⁴ Comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

trasporto o la spedizione fuori dall'UE non avvenga nel termine prescritto²⁵) anche alla novella di cui al comma 1, adattandola ai termini ivi previsti di centottanta giorni.

Con il **comma 3** si abroga il comma 5, dell'articolo 26 della L 125/2014 relativo alla vigente disciplina sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto, che vengono considerate non imponibili ai sensi dell'articolo 8-*bis* del citato DPR 633/1972²⁶.

La RT evidenzia che l'articolo in esame, dal punto di vista strettamente finanziario, non determina effetti di gettito trattandosi di un intervento sulle procedure e sulle condizioni per poter usufruire del suddetto regime di non imponibilità ai fini IVA, in sostituzione di quanto previsto dal DM 10 marzo 1988, n. 379. Rappresenta inoltre che il differimento del termine entro il quale il cessionario non residente deve esportare il bene fuori dall'UE (dai 90 giorni previsti dalla consegna del bene di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR 633/1972, ai 180 giorni previsti dalla novella di cui al presente articolo) non incide in linea di principio sulla qualificazione dell'operazione da parte dell'Erario.

Al riguardo - premesso che il Governo²⁷ nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, ha confermato che l'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica²⁸ - non si hanno osservazioni.

Articolo 10

(Agevolazioni fiscali navi iscritte registri UE o SEE. Caso UE Pilot 7060/14/taxu)

L'articolo in esame ha lo scopo di risolvere il caso EU Pilot 7060/14/TAXU il quale pone la questione di compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime²⁹. In particolare la Commissione europea ha rilevato che il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei benefici fiscali citati, potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE); inoltre rileva che l'applicazione di misure fiscali di vantaggio ai soli esercenti navi immatricolate nel RII potrebbe dissuadere lo stabilimento in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati dell'UE o dello SEE, con ciò venendosi a configurare una restrizione della libertà di prestazione dei servizi.

²⁵ Nella versione vigente l'articolo 7 del citato DLGS 471/1997 fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione - ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972 - qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

²⁶ L'articolo 8-*bis* reca l'elenco delle operazioni non ricomprese nell'articolo 8 ma comunque assimilate alle cessioni all'esportazione non imponibili.

²⁷ Si veda il bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Bilancio, tesoro o programmazione (V) della Camera dei Deputati, del 22 giugno 2017, pag. 50. Intervento del Viceministro E. Morando.

²⁸ Inoltre si evidenzia che la nuova disposizione non sembra poter modificare lo status di esportatore abituale dei soggetti che già operano ai sensi del citato articolo 8-*bis* del DPR 633/1972.

²⁹ Cioè, l'articolo 4 del DL 457/1997 e l'articolo 155 del TUIR 917/1986.

Nello specifico il **comma 1** estende il vigente regime fiscale agevolato³⁰ previsto in favore delle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano (RII) anche ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, iscritte nei registri di Paesi UE o dello SEE; detta estensione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entrerà in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal successivo comma 3.

Il **comma 2** condiziona l'applicazione delle disposizioni citate al rispetto di determinate norme:

- articolo 1, comma 5 del DL457/1997: con esso si pongono specifici limiti al cabotaggio per le navi iscritte al RII che si differenziano in ragione della composizione dell'equipaggio e/o della tipologia di navi;
- articolo 3 del DL457/1997: in esso si dispone che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel RII debbono essere disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri;
- articolo 317 del Codice della navigazione: con esso viene disciplinata la composizione e la forza minima dell'equipaggio;
- articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione³¹: in esso si disciplinano i poteri che il comandante del porto esercita con riferimento alla formazione degli equipaggi.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in argomento.

Con il **comma 4** vengono valutati gli oneri, derivanti dalle norme contenute nel comma 1 del presente articolo, in 20 mln di euro a decorrere dall'anno 2019; alla loro copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea³².

La RT dopo aver ricordato le diverse tipologie di agevolazioni presenti nel settore, afferma che gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile determinazione in ragione della necessità di acquisire informazioni su navi iscritte in diversi registri per la navigazione; tuttavia evidenzia, in via generale, che la nuova normativa poiché determina un'estensione delle agevolazioni vigenti, dovrebbe comportare una diminuzione di gettito per l'Erario, determinata dalla combinazione di effetti di diversa natura.

Evidenzia quindi che per quanto riguarda il credito di imposta corrispondente alle ritenute IRPEF effettuate nei confronti dei marittimi imbarcati sulle navi registrate potrebbe verificarsi una perdita di gettito causata dal riconoscimento agli armatori,

³⁰ Le vigenti agevolazioni si sostanziano: ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 457/1997, nel riconoscimento di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato; ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della suddetta legge n. 457/1997, nella concorrenza per la sola quota del 20% del reddito prodotto da navi iscritte nel RII a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF ed all'IRES; ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nell'esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al RII; ai sensi dell'articolo 155, comma 1, del TUIR, nell'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. *tonnage tax*.

³¹ DPR 328/1952.

³² Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

attualmente con navi battenti bandiera comunitaria, del beneficio in parola relativo all'ammontare delle ritenute che versano all'Erario italiano.

Specifica poi che si potrebbero verificare casi in cui soggetti iscritti attualmente al RII trasferiscano le navi nei registri di paesi UE ove non vigono le stesse condizioni operative vincolanti in termini di composizione dell'equipaggio; in tal caso non dovrebbero determinarsi effetti in merito al versamento delle ritenute, essendo esse attualmente non corrisposte. Sottolinea inoltre un altro fattore distorsivo di portata probabilmente limitata concernente la possibilità che navi iscritte al RII migrino verso altri registri comunitari; in seguito a tale evenienza, i lavoratori marittimi italiani imbarcati attualmente su navi iscritte nel RII si troverebbero nella condizione di lavoratori imbarcati su navi battenti bandiera estera con la conseguenza che il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi verrebbe escluso dalla base imponibile fiscale a fini IRPEF³³.

Per quanto attiene invece all'agevolazione IRES/IRPEF in termini di concorrenza forfetaria del reddito per la sola quota del 20%, analizza i modelli di dichiarazione UNICO 2013 dai quali rileva che coloro che non usufruiscono delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al RI e non aderiscono alla *tonnage tax*, versano un'imposta pari complessivamente a 15 mln di euro. Adottando l'ipotesi per cui la metà dei soggetti abbiano i requisiti di soggetti residenti o di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che usano navi iscritte in altri registri comunitari, arriva a stimare una perdita di circa 6 mln di euro di competenza annua³⁴; con riferimento all'IRAP la perdita di gettito, quantificata utilizzando lo stesso criterio visto, è stimata in circa 5 mln di euro.

Con riferimento alla *tonnage tax* evidenzia che la fattispecie dovrebbe trovare limitate possibilità di estensione per attrazione, sia in quanto esistono regimi equivalenti in altri paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta.

Infine rappresenta che ulteriori elementi propri dei soggetti che hanno in esercizio navi iscritte al RI, ma non di rilevanza fiscale, riguardano l'esenzione dal versamento dei contributi, attualmente vigente nei confronti dei marittimi impiegati su navi iscritte. Di tali contributi si fa carico un apposito fondo.

Pertanto dalla proposta normativa deriva una perdita di gettito per competenza di 11 mln di euro³⁵ in ragione di anno cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. In termini di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2017 e gli effetti di saldo acconto, si ha una perdita di gettito di 20 mln di euro per l'anno 2018 e di 11 mln di euro a decorrere dall'anno 2019.

³³ Per effetto dell'articolo 5, comma 5 della L 88/2001 che introduce una norma di interpretazione autentica del comma 8-*bis* dell'articolo 51 del TUIR.

³⁴ Così costruita: 15 mln *50%*80%.

³⁵ Dato dalla somma di 6 mln di euro + 5 mln di euro.

Precisa infine che le recenti modifiche normative³⁶ intervenute in materia di *tonnage tax* non incidono sugli effetti finanziari stimati per il presente articolo.

Al riguardo si osserva che andrebbero chiarite le ragioni per cui non sono stati quantificati gli effetti derivanti dall'estensione soggettiva del credito di imposta corrispondente alle ritenute IRPEF, atteso che è la stessa RT ad affermare il possibile verificarsi di una perdita di gettito. Analogo quesito interessa l'assenza di stima degli effetti derivanti dal mancato assoggettamento IRPEF dei redditi percepiti da soggetti imbarcati su navi estere per più di 183 giorni in quanto la RT non li esclude, considerandoli di portata probabilmente limitata.

In merito al possibile trasferimento dell'iscrizione dal RI in registri presso altri Stati membri, si suggerisce un approfondimento circa l'effettiva neutralità finanziaria della norma sotto il profilo considerato; infatti, se l'affermazione che si legge in RT si può riscontrare in ordine alle ritenute da versare per l'equipaggio impiegato, non altrettanto può sostenersi rispetto ai possibili riflessi in termini di IRES ed IRAP: con il trasferimento presso altri registri le navi perderebbero la nazionalità italiana e quindi anche la qualità di contribuenti nazionali.

Con riferimento poi alla stima delle minori entrate a titolo di IRES/IRPEF indicata in RT, si nota che la stessa utilizza dati forniti dalle dichiarazioni UNICO 2013, anno d'imposta 2012 pur essendo ad oggi disponibili dati più aggiornati e relativi all'anno d'imposta 2015. In ottica prudenziale, si rappresenta quindi l'opportunità di effettuare una stima utilizzando dati più aggiornati.

In merito poi alla copertura finanziaria si rappresenta che il Governo³⁷ ha assicurato che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dalla estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al RII anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'UE o al SEE.

Si evidenzia tuttavia la necessità di chiarimenti sulla capienza delle risorse individuate, rinviandosi al commento dell'articolo 7, comma 3 per la disamina della questione.

³⁶ Articolo 7-*quater*, comma 27, lettera g) del D.L. 193/2016 e modifiche contenute nel D.Lgs. 221/2016.

³⁷ Si veda il bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Bilancio, tesoro o programmazione (V) della Camera dei Deputati, del 22 giugno 2017, pag. 50. Intervento del Viceministro E. Morando.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)

Il comma 1 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017 e che tali risorse siano finalizzate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso da parte degli *ex* lettori di lingua straniera nei confronti delle università statali italiane, essendo i medesimi già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti "integrativi" di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 4505, riferisce che la norma intende risolvere il problema del trattamento economico dei lettori di lingua straniera in servizio nelle università statali, che sono stati assunti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, con il quale è stata introdotta la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico", regolata dal CCNL del personale tecnico amministrativo delle università.

Quindi, afferma che la norma è finalizzata a garantire completa ottemperanza alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-212/99), la quale ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura corrispondente all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo "pieno" corrisponde a circa 500 ore. La RT certifica che i lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa n. 500, di cui circa n. 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

La disposizione che si propone, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del D.L. n. 2/2004, stanziando risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, attribuendo un significativo cofinanziamento agli atenei per la chiusura dei contenziosi in essere.

Si prevede altresì che il MIUR adotti, di concerto con il MEF, uno schema tipo di contratto integrativo dei contratti di sede che ciascun ateneo dovrà definire entro il 2017. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente per le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i contratti integrativi.

Per l'adeguamento degli stipendi futuri, si prevede un onere complessivo pari a euro 8.705.000 annui: il costo pro capite massimo dell'adeguamento stipendiale, da moltiplicare per le 260 unità interessate, è infatti pari a € 33.480 (differenza tra l'onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995, pari a € 21.600, e il costo "massimo", comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definito a tempo pieno, pari a € 55.080).

A tali oneri a regime, le università provvederanno con lo stanziamento "aggiuntivo" sul FFO autorizzato dal provvedimento in esame e con le ulteriori risorse eventualmente occorrenti disponibili nei propri bilanci.

La copertura dell'onere aggiuntivo derivante dall'incremento del FFO è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (*Fondo per il recepimento della normativa europea*).

Per il solo anno 2018, si provvede, in parte, mediante riduzione del predetto fondo e, in parte, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, *in primis* circa i profili di stretta "quantificazione", andrebbe chiarito se gli oneri indicati comprendano o meno anche somme da corrispondere a titolo di "arretrati" per il periodo 1995-2016, nel qual caso andrebbe precisato se debbano calcolarsi anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché, se sia altresì configurabile per tale ragione un maggior onere nei primi anni di applicazione della norma³⁸.

Inoltre, con specifico riferimento anche alla platea degli interessati, posto che il calcolo dell'onere è stato operato considerando i soli n. 260 lettori assunti prima del

³⁸ Sul punto si rammenta che la RT annessa all'A.S. 2686 della XIV legislatura, di conversione del DL n. 2/2004, aveva stimato *illo tempore* un costo medio, per il riconoscimento economico della ricostruzione di carriera pari a 39.111 euro per ognuno dei 236 soggetti allora coinvolti. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Legislatura, Nota di Lettura n. 76, pagine 1-2.

1995 che sono attualmente in servizio, limitatamente alla componente che avrebbe dichiaratamente un contenzioso in atto con gli atenei, e che la norma finalizza lo stanziamento in esame a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, andrebbero richiesti chiarimenti in merito ad ipotizzabili effetti finanziari connessi a misure di adeguamento riferite anche a soggetti assimilabili ai lettori di lingua straniera.

Anche in merito ai parametri a valore considerati dalla RT, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio in ordine, in particolare, ai valori retributivi da cui scaturisce il dato del costo medio minimo sostenuto dagli atenei, in ragione annua, indicato dalla RT fornendosi distinta evidenza delle componenti retributive accessorie rispetto a quella fondamentale prevista dalla normativa vigente³⁹.

In termini analoghi, andrebbero richiesti elementi illustrativi circa il dato retributivo annuo lordo assunto dalla RT in riferimento ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (tempo pieno e tempo definito) - ad oggi presenti solo *ad esaurimento* presso gli atenei - considerati al massimo livello della anzianità⁴⁰.

Quanto ai profili contabili di copertura, pur tenendo conto che l'importo da corrispondere complessivamente ai singoli atenei è previsto a titolo di mero "cofinanziamento" dell'onere *de quo*, andrebbe in ogni caso confermato che il complesso delle risorse utilizzabili risulti sufficiente alla copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alla chiusura dei contenziosi cui la RT fa esplicito riferimento, considerato che i fattori di spesa interessati appaiono chiaramente riferibili ad oneri "inderogabili" per i bilanci degli atenei.

In ogni caso, si rammenta quanto espressamente stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità, circa l'obbligo di provvedere alla previsione della copertura di "nuovi" oneri ogni qualvolta questi siano posti, anche se solo parzialmente, a carico dei bilanci degli enti appartenenti al settore pubblico.

Sul comma 3, dal momento che ivi si prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal maggiore rifinanziamento, per il 2017 e dal 2018, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, si provveda, mediante la riduzione corrispondente agli oneri annuali del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 e, quanto a 3,57 milioni di euro per il solo anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, i capitoli di bilancio interessati presentano le relative disponibilità per il 2017⁴¹ per cui andrebbe solo

³⁹ Per tale figura professionale, nell'ambito del comparto Università, il trattamento economico fondamentale annuo lordo di cui all'articolo 7 del CCNL del 28 marzo 2006, è stato rideterminato dal 1 gennaio 2007 in 15.209,67 euro annui. La componente accessoria "incentivante" è invece di volta in volta determinata dai singoli atenei in sede di contrattazione decentrata. Cfr. ARAN, *Raccolta delle disposizioni contrattuali vigenti*, Comparto Università, personale non dirigente, articoli 3, comma 3 (Tabella C), e 68, pagine 76 e 128.

⁴⁰ La disciplina della carriera economica previgente alla riforma del 2010 è rinvenibile all'articolo 38 del D.P.R. n. 382/1980.

⁴¹ I capitoli sono il 2815 per la copertura della maggiore dotazione del fondo di finanziamento per l'attuazione della normativa comunitaria ed il capitolo 6856 relativamente al fondo speciale di parte corrente, entrambi

richiesta assicurazione circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti ivi richiamati al fine di assicurare iniziative legislative già programmate.

Invece, per quanto riguarda il 2018 e il 2019, alla luce di altre coperture disposte da altri articoli del presente disegno di legge sul medesimo fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n.234 del 2012, è necessaria una conferma della sua capienza (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 7).

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 12

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129)

Il comma 1 afferma che il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.

Il comma 2 reca l'apparato definitorio utilizzato nel settore in questione ai fini del presente articolo.

Il comma 3 impone che i prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011, riportino sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, una serie di indicazioni, attinenti alla natura del prodotto, ai dati dell'operatore economico coinvolto, all'indicazione dello Stato d'origine (se il prodotto è importato da Stati terzi), all'identificazione della partita dei prodotti o alla data di produzione.

Il comma 4 individua la lingua (in linea generale quella italiana) nella quale devono essere riportate le diciture di cui al comma 3.

Il comma 5 individua le indicazioni di cui al comma 3 che possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento.

Il comma 6 consente di indicare in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti il superamento del tenore minimo di proteine del latte stabilito nelle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2203.

Il comma 7 consente la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e delle etichette stampate anteriormente a tale data, purché siano conformi alla normativa previgente.

Il comma 8 fa salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Il primo capitolo reca al 12 settembre scorso una disponibilità di competenza 2017 pari a 60,2 milioni di competenza (su 81,7 milioni di stanziamento complessivo per il medesimo anno di 81,7 milioni di euro). Il secondo capitolo, relativo al fondo speciale di parte corrente, reca una previsione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2018 pari a 294,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione *Datamart* aggiornata al 12 settembre 2017; IPZS, Decreto 217 dicembre 2016, bilancio dello Stato per capitoli per il triennio 2017/2019, Supplemento "Ordinario" del 30 dicembre 2016.

Il comma 9 punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere *b*) e *c*), nell'allegato I, sezione II, lettere *b*) e *c*), o nell'allegato II, lettere *b*) e *c*), della direttiva (UE) 2015/2203, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

Il comma 10 esclude l'applicazione delle sanzioni previste al comma 9 per chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 9 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

I commi da 11 a 14 puniscono una serie di violazioni in materia, fatte salve le ipotesi in cui le stesse integrino dei reati, con sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra 250 e 5.000 euro.

Il comma 15 prevede che il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Il comma 16 dispone che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 15 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge n. 689 del 1981.

Il comma 17 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 18 abroga il D.P.R. n. 180 del 1988.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività di controllo previste da tale norma saranno eseguite dalle amministrazioni centrali e locali competenti (Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e aziende sanitarie locali) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT rappresenta che tali attività di controllo sono le stesse già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel DPR n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE. poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203, e riguardano i controlli sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva.

La RT afferma che, quindi, dalle disposizioni in esame non derivano nuove attività di accertamento, ma la verifica che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203.

La previsione sulle autorità competenti è stata inserita in conformità all'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007, il quale, in merito ai controlli in materia di sicurezza alimentare, prevede che le autorità competenti siano: Ministero della salute, regioni, province autonome e ASL, nell'ambito delle rispettive competenze. La RT afferma che trattasi, pertanto, di attività istituzionali delle medesime, fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le attività di controllo di competenza del Ministero della salute sono già coperte dalle risorse previste dal capitolo di spesa 5010 del Ministero della salute "Spese per il potenziamento e il miglioramento

dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", mentre i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole sono coperti con le risorse finanziarie già destinate al funzionamento e all'operatività dell'Ispettorato centrale repressione frodi (Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", capitoli n. 2460 e n. 2461 "Spese per acquisti di beni e servizi" e pertinenti piani gestionali).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262)

Il comma 1 prevede che il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999⁴².

Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

Il comma 3 abroga il comma 15 dell'articolo 8 del decreto decreto-legge n. 147 del 2003. Conseguentemente, a decorrere dal 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a 43.404 euro annui, sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute. Ai sensi del comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, giova ricordare che con il decreto-legge n. 147 del 2003 era stata ufficialmente istituita l'anagrafe degli equidi, con l'obiettivo di creare una banca dati per l'identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. In particolare, l'articolo 8, comma 15 (di cui si dispone l'abrogazione) ha disposto che l'UNIRE⁴³ - sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal MIPAAF -

⁴² A partire dal 2000, in Italia, è operante una [Banca Dati Nazionale \(BDN\)](#) delle anagrafi zootecniche, collocata fisicamente presso il Centro Servizi Nazionale, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. La banca dati comprende 7 anagrafi diverse: anagrafe bovina; anagrafe ovina e caprina; anagrafe suina; anagrafe avicola; anagrafe equidi; anagrafe apistica; registrazione.

⁴³ All'Unire è subentrata l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e successivamente, nel 2012 (con il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012) l'ASSI (chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse) è stata soppressa e le relative funzioni e risorse ripartite tra il MIPAAF-Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e l'Agenzia delle dogane.

organizzasse e gestisse l'anagrafe equina nell'ambito del SIAN, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'anagrafe equina è stata poi regolamentata con i D.M. 5 maggio 2006, 9 ottobre 2007 e 29 dicembre 2009. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene che l'istituzione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte del Ministero della salute rappresentino adempimenti sovrapponibili a quelli già esistenti e pertanto gestibili con le risorse all'uopo stanziare nel capitolo 7762 del MIPAAF e trasferite allo stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 14

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE)

Il comma 1, novellando l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che consente la proroga della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, fermo restando che il certificato medico rimane in vigore fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, aggiunge la condizione che il periodo in questione non può comunque superare i 3 mesi.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del comma 1 non devono scaturire oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che, data la natura ordinamentale della disposizione, dalla stessa non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 15

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele)

Il comma 1, inserendo l'articolo 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità) nel decreto legislativo n. 186 del 2011, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (ai sensi del quale qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione (par. 1) e ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o che contiene una sostanza classificata come pericolosa, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta (par. 2)), con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT esclude che l'articolo comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rientra nel "Piano nazionale controlli sui prodotti chimici" di cui al paragrafo 6, dell'Accordo Stato-regioni del 29-10-2009 (Rep. Atti N. 181/CSR) emanato annualmente dall'Autorità competente REACH/CLP del Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Di conseguenza, non vi sono oneri finanziari in quanto vi è un piano annuale di vigilanza sui prodotti chimici già esaustivamente strutturato con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dell'articolo 48, del regolamento CE 1272/2008 CLP, saranno utilizzate sia per incrementare le attività ispettive che per predisporre un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulla valutazione del pericolo connesso agli aspetti chimico, fisico, tossicologico ed eco-tossicologico delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 186 del 2011.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT relativi, in sostanza, alla possibilità che gli enti competenti applichino le sanzioni introdotte nel quadro delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 16 (Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI)

L'articolo 16, modificato dalla Camera dei deputati, integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

Per garantire il raggiungimento delle predette finalità l'ISPRA provvede alla pubblicazione sul proprio sito web, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza del Codice.

La RT originaria afferma dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività di promozione di intese con le regioni e le province autonome che le Autorità di bacino sono tenute a svolgere secondo la disposizione in esame si sostanzia, infatti, in una mera attività di coordinamento nei confronti delle stesse regioni e province autonome che verrà effettuata con mezzi di comunicazione, anche telematici, già a disposizione delle Autorità di bacino e, pertanto, da questa non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la RT la pubblicazione dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche conformi al decreto legislativo n 152/2016, è effettuata da ISPRA sul proprio sito istituzionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo⁴⁴ ha confermato la neutralità finanziaria della disposizione anche con riferimento alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio.

Poiché la RT originaria garantisce sulla neutralità dell'attività di promozione delle intese per l'interoperabilità dei dati di monitoraggio, considerato che il testo è stato modificato in prima lettura nel senso di estendere tali intese anche per l'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, andrebbe confermato che la condizione di invarianza finanziaria possa realizzarsi anche con riferimento a tali nuovi ambiti oggetto di intese.

Articolo 17

(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)

Il comma 1 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, esclude che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.

Il comma 3, inserito dalla Camera dei deputati, esclude effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

La relazione illustrativa al testo iniziale del ddl chiarisce che gli eventuali oneri connessi alle ulteriori attività, "trattandosi di attività che rientrano nella gestione degli impianti di depurazione, saranno coperti con i proventi derivanti dalla tariffa del

⁴⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, pag. 51.

servizio idrico integrato, a norma dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La RT originaria ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la sua attuazione potrebbe comportare, limitatamente ad alcune situazioni territoriali, ossia agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile, un aumento del numero dei parametri da analizzare nell'ambito dei periodici controlli eseguiti agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, così come previsto dalla norma. La RT sottolinea che, tuttavia, si tratta di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dell'autorità preposta al controllo (provincia o comune), cui si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per la RT dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli organi di controllo svolgeranno le eventuali ulteriori attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Al riguardo, si segnala che contrariamente a quanto affermato dalla relazione illustrativa riferita al testo originario, il comma 2 nella versione approvata dalla Camera dei deputati esclude espressamente che le ulteriori attività di monitoraggio e controllo siano a carico della tariffa del servizio idrico integrato. Sul punto appare opportuno che il Governo chiarisca se le ulteriori attività di monitoraggio e controllo possano essere comunque sostenute dalle autorità preposte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sul punto si ricorda che relativamente alla tariffa del servizio idrico, l'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio: «chi inquina paga».

Articolo 18

(Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI)

L'articolo 18, inserito dalla Camera dei deputati, modifica in più punti le norme che, nell'ambito del cd. Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE.

Le modifiche investono quattro gruppi diversi di disposizioni:

- 1) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- 2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- 3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione;
- 4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

La lettera a) novella la lettera *l-bis* del comma 1 dell'art. 5 del Codice, al fine di introdurre nella definizione di “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto” il riferimento agli effetti negativi e significativi sulla salute umana relativamente alla variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero al potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto.

La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo *29-ter* del Codice, al fine di prevedere che la “sintesi non tecnica” dei dati, che accompagna le informazioni contenute nella domanda di AIA, includa anche i dati riguardanti la relazione di riferimento.

La lettera c), che novella il comma 2 dell'art. *29-quater* del Codice, prevede – con le novelle di cui ai numeri 1) e 3) - che, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AIA, la consultazione del pubblico sia garantita non solo mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente del contenuto della decisione (come prevede la norma vigente), ma anche attraverso la pubblicazione, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ovvero dal sindaco.

Con la novella di cui al numero 2), si prevede inoltre che si faccia particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13 dell'art. *29-quater* del Codice, già indicati nella norma attuale e relativi ai motivi della decisione, alle metodologie utilizzate per la concessione dell'AIA, alle deroghe concesse e alle misure adottate al momento della cessazione definitiva delle attività.

Con la lettera d) viene modificata la lettera c) del comma 13 dell'art. *29-quater* del Codice, specificando che sono a disposizione del pubblico anche i risultati delle consultazioni condotte coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'art. *32-bis* del Codice in merito agli effetti transfrontalieri derivanti dal funzionamento di un impianto.

La lettera f), che aggiunge il comma *2-bis* all'articolo *32-bis* del Codice, prevede l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di provvedere, attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del Codice (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti e altre attività).

La lettera e) sostituisce la lettera b) del comma 9 dell'articolo *29-decies* del Codice, al fine di prevedere la diffida e la contestuale sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo determinato nel caso di situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno, disciplinando le proroghe della sospensione fino al ripristino della conformità dell'impianto.

In particolare, si prevede la proroga automatica della sospensione finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. Tale sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida - se i controlli sul successivo esercizio non confermano il ripristino della conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione.

Le lettere g) e h) intervengono sulle definizioni di “impianto di incenerimento” e “impianto di coincenerimento” al fine di chiarire che entrambe tali tipologie impiantistiche comprendono anche “le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi”.

Le lettere i) ed m) ineriscono i limiti da rispettare per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio (CO).

Si prevede che le emissioni di carbonio dei bollitori (la norma nazionale utilizza il termine “caldaie”) per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta, che coinceneriscono i rifiuti nel luogo di produzione, debbano rispettare una serie di condizioni, tra cui i valori limite di

emissione di cui alla parte 3 dell'allegato VI e, pertanto, la norma provvede quindi a riferire correttamente la disposizione all'allegato 1.

La lettera m) introduce il comma 1-*bis*. dell'art. 237-*nonies* disponendo che le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, devono assicurare il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti fissati nell'allegato 1 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta del Codice.

La lettera l) introduce una disposizione che impone all'autorità competente di provvedere al riesame periodico e all'aggiornamento, ove necessario, delle condizioni di autorizzazione all'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento.

La lettera n) integra il disposto del comma 8 dell'art. 237-*terdecies* – che disciplina la verifica, per i soli impianti di coincenerimento, dell'osservanza dei limiti di emissione stabiliti per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi – al fine di estendere l'ambito di applicazione della norma anche agli impianti di incenerimento.

La lettera o) integra il disposto del comma 5 dell'art. 237-*octiesdecies* – che impone al gestore di dare comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo qualora si verificano guasti o anomalie di funzionamento dell'impianto – al fine di prevedere anche l'obbligo, sempre in capo al gestore, di informare anche l'autorità competente.

Le lettere v) e z) apportano una serie di modifiche, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 al Titolo III-*bis* (Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti) della Parte Quarta del Codice.

Le norme dettate dalla lettera v), punti 1.1) e 2), e dalla lettera z), punto 1), dispongono che le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.

Le norme dettate dalla lettera v), punto 1.2.1), e dalla lettera z), punto 2.1), stabiliscono che il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, devono essere eseguiti in conformità con le norme CEN o, in loro assenza, con le norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Le norme dettate dalla lettera v), punto 1.2.2), e dalla lettera z), punto 2.2), prevedono che i sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.

Le norme dettate dalla lettera v), punto 1.2.3), e dalla lettera z), punto 2.3 si riferiscono alla determinazione dei valori medi durante il periodo di campionamento e dei valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO₂. In particolare, si prevede che i citati valori medi siano determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel paragrafo C.

La lettera p) modifica l'alinea del comma 5 dell'articolo 273 del Codice, in cui si disciplinano i limiti di emissione per i grandi impianti di combustione, al fine di stabilire che il periodo di esenzione, per gli impianti anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW, dall'obbligo di osservare i prescritti valori limite di emissione, si conclude al 31 dicembre 2022, come indicato dall'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva, invece che al 31 dicembre 2023, come attualmente previsto nella normativa nazionale.

La lettera aa) modifica in più punti la parte I dell'allegato II alla parte quinta del Codice, che disciplina i valori limite di emissione dei grandi impianti di combustione.

Si prevede che per gli impianti multicom bustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione anche per il monossido di carbonio, oltre che per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli.

Si dispone che l'autorità competente stabilisca, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individui opportune procedure di

determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo. La novella è volta a precisare che tali procedure siano volte a valutare anche le concentrazioni degli ossidi di azoto.

Si stabilisce che in caso di misurazioni continue i valori limite di emissione considerati per le misurazioni riguardano gli impianti nuovi e vecchi (quindi non solo gli impianti anteriori al 2013) e devono risultare convalidati; nessun valore medio giornaliero deve superare per gli impianti nuovi i pertinenti valori limite e superare il 110% dei valori limite di emissione per gli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013; il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non superi il 200% dei pertinenti valori limite.

La lettera q) aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 275 del Codice, al fine di prevedere un obbligo di tempestiva informazione dell'autorità competente, da parte del gestore, in caso di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.

La lettera r) modifica il comma 6 dell'articolo 275 del Codice, specificando che l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento, ai fini della valutazione dell'emissione totale annua di solvente, deve fare riferimento alle emissioni effettive e non già al consumo massimo teorico.

La lettera bb) interviene sulle circostanze nelle quali l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento. Si prevede, in particolare, che tali misurazioni possano avvenire in caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h.

Le lettere s)-u) novellano in più punti l'art. 298-*bis* del Codice, che reca disposizioni particolari relative alle emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

In particolare, si prevede l'obbligo per il gestore di informare immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile. Inoltre, si dispone che l'autorità competente obblighi il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della relativa parte interessata, laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente, e sino a che la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate.

Si introduce l'obbligo (invece della prevista facoltà) a carico delle autorità competenti di effettuare ispezioni e prelievi di campioni relativamente alle emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio.

Si prevede l'applicazione agli impianti che producono biossido di titanio delle disposizioni dell'articolo 29-*undecies* del Codice, che disciplina gli adempimenti a carico del gestore in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che le norme in più punti attribuiscono all'autorità di controllo o all'autorità competente compiti di controllo, riesame e ispezioni da svolgere anche con una data cadenza temporale, andrebbe chiarito se a tali attività gli enti coinvolti possano farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, il medesimo chiarimento andrebbe fornito relativamente all'ampliamento degli obblighi di pubblicazione nelle procedure per il rilascio dell'AIA.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI FONTI RINNOVABILI

Articolo 19

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione)

L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene al comma 1 una disposizione di carattere generale volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi successivi dell'articolo stesso, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2018-2020, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I commi da 2 a 5 provvedono alla modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Si demanda ad uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico la ridefinizione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché delle agevolazioni attualmente previste per tale tipologia di imprese.

Con i medesimi decreti si provvede alla definizione dei criteri di adeguamento delle agevolazioni, introducendo la clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) quale parametro per la quantificazione della contribuzione per le imprese energivore e definendo la contribuzione in funzione dell'intensità elettrica sul fatturato per le altre imprese energivore, eventualmente modulabile per tener conto dell'esposizione al commercio internazionale dei diversi settori merceologici, nel rispetto dei livelli di contribuzione minima fissati dalla Commissione europea. Ai medesimi decreti ministeriali è altresì demandata la definizione delle modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) secondo quanto prevede la Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. È inoltre specificato che in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20%, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.

Si prevede che la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, da applicare ai clienti connessi in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sia adeguata su tutto il territorio nazionale dall'Autorità in modo da rispecchiare, non più del tutto, ma "almeno in parte" la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014.

Viene inoltre soppressa la previsione in base alla quale la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012, sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

Il comma 6, in connessione alla riforma tariffaria per i clienti non domestici relativa agli oneri di sistema (che come già detto più volte entrerà in vigore il 1 gennaio 2018), interviene con disposizioni interpretative sull'articolo 29 del decreto-legge 91/2014, concernente il regime tariffario elettrico di Ferrovie dello Stato, per chiarire che gli effetti di tale decreto sul regime tariffario speciale che riguarda l'energia elettrica per i trasporti ferroviari sono riferiti alla componente compensativa di tale regime tariffario, senza impatto sulla parte che riguarda il pagamento degli oneri di sistema.

Il comma 7 interviene direttamente sull'articolo 29, co. 1 del decreto-legge n. 91/2014, riproiettando l'ambito di applicazione del regime tariffario speciale. In particolare saranno esclusi dal regime tariffario speciale solo i servizi passeggeri espletati sulle linee appositamente costruite per

l'alta velocità ed alimentate a 25 kV corrente alternata. Rientrano quindi nel perimetro di applicazione del regime tutte le reti diverse da quelle asservite all'alta velocità.

Si specifica inoltre che il valore di 80 milioni di euro di riduzione dei costi, fissato dal legislatore al comma 2 del D.L. 91/2014, rappresenti l'obiettivo di risparmio massimo derivante dalla "componente compensativa".

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la ridefinizione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché delle agevolazioni attualmente previste per tale tipologia di imprese sia attuata nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate e senza aggravii del carico fiscale per i consumi domestici.

Articolo 20

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili)

La norma novella l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

In particolare, il comma 1 alla lettera a) sostituisce il vigente testo del comma 3 dell'articolo 24 stabilendo che l'incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti. Non si prevede più l'unica soglia minima di potenza pari a 5 MW elettrici, bensì un "tetto" differenziato tra gli impianti eolici (non superiore a 5 MW elettrici) e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (non superiore a 1 MW elettrico). Inoltre si sopprime il diritto all'incentivo - attualmente previsto dal vigente testo del comma 3 - in favore di impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale che si occupa delle problematiche bieticolo-saccarifere.

Inoltre, si dispone la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza che sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi e si puntualizza che l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell'impianto in esercizio.

La lettera b) modifica il comma 4, lettera c) inerente le procedure d'asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE. Queste procedure, finora relative ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d'impianto, per effetto della novella invece riguarderanno i contingentii di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma procede al riordino degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sarebbe opportuno disporre di ulteriori elementi informativi idonei a comprovare l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 21

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale)

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, in base a:

- requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo;
- incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa;
- esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale.

Previa verifica della sussistenza dei requisiti in questione, le imprese che ne facciano richiesta sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

La finalità della norma è di consentire la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.

Il comma 2 demanda alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali; a tal fine, si tiene conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 nonché applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Si specifica che il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi in questione assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione. Si stabilisce che i provvedimenti adottati a tal fine dall'Autorità assicurino l'invarianza del gettito tributario e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma in esame espressamente prevede che la rideterminazione dei corrispettivi avvenga ad invarianza del gettito tributario e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 22 *(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

La norma apporta modifiche alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". In particolare, la lettera *a*), inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 2, comma 9 e si propone di espungere la qualificazione di "ufficio" alla Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

La lettera *b*), mediante l'inserimento di una nuova lettera *e-bis*) al comma 7 dell'articolo 29, prevede che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. "direttive deleganti").

La lettera *c*) prevede una formula di recepimento tramite decreto ministeriale per gli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23 *(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori)*

Il comma 1, al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, prevede che il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

Il comma 2 demanda al prefetto la determinazione della data e della sede delle sessioni di esame. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previa intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

Il comma 3 abroga gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1767 del 1951.

Il comma 4 autorizza il Governo a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, premesso che la norma esclude espressamente la corresponsione di compensi ai componenti della commissione esaminatrice, attualmente prevista dall'articolo 6 del D.P.R. n. 1767 del 1951 (articolo di cui si dispone, infatti, l'abrogazione), si chiede conferma che l'aumento da quattro a cinque dei membri della commissione non possa determinare pregiudizi sui saldi di finanza pubblica, anche ipotizzando la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza. In tal caso, l'eventuale impatto finanziario determinato dall'incremento di una unità dei soggetti beneficiari di tale tipologia di emolumenti dovrebbe comunque essere ampiamente compensato (con possibilità, anzi, di risparmi, sia pur di trascurabile entità) dall'eliminazione dell'erogazione in favore di quattro soggetti dei "compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi" (come recita il comma finale dell'abrogato articolo 6 del D.P.R. n. 1767 del 1951).

Articolo 24

(Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

Il comma 1, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale stabilisce il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2015 in 72 mesi (6 anni), in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante che gli oneri correlati alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta ricadono sugli operatori del settore, non coinvolgendo PP.AA..

Articolo 25

(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, innova l'articolo 17 della legge n. 145 del 2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) inserendovi due ulteriori commi finalizzati a disciplinare il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

Il comma 2 prevede che l'indennità di missione, corrisposta dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per

partecipare a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna, si calcola in conformità ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della medesima legge n. 145/2016, mentre la normativa vigente - come da ultimo con il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 - prevede che il trattamento delle figure esterne alla Pubblica Amministrazione impegnate - attraverso il Servizio di azione esterna della UE - in iniziative e missioni nell'ambito della Politica europea di sicurezza e difesa comune, ovvero negli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea, è individuato nella misura dell'80% dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista dall'articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Il comma 3 subordina la corresponsione del trattamento di missione previsto al precedente nuovo comma 2 all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna: tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge 145 del 2016, è disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo.

La RT annessa all'articolo 13 del ddl iniziale A.C. 4505 ribadisce che la norma disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto di per sé non dispone o proroga la partecipazione a specifiche iniziative o missioni del SEAE, né crea nuove strutture.

Infatti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016 n. 145 (recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), la suddetta partecipazione è deliberata dal Consiglio dei Ministri ed autorizzata dalle Camere con atti di indirizzo.

La RT conclude che l'articolo si limita pertanto a regolare l'indennità che è conferita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, dopo che la partecipazione alle missioni del SEAE sia stata deliberata ed autorizzata e siano state stabilite le risorse da destinare a tali iniziative, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la disposizione, ai fini della determinazione del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del SEAE, prevede che l'indennità di missione sia d'ora innanzi calcolata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 146/2016 – che disciplina l'indennità da corrispondere al personale che partecipa alle missioni internazionali - sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio.

In proposito, tenuto conto con di quanto riferito nel corso dell'esame in prima lettura in merito all'effetto aggiuntivo di spesa relativo alle missioni internazionali⁴⁵, posto

⁴⁵ Il rappresentante del Governo ha chiarito che in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione

che la configurazione ed il sostenimento dell'onere sarà comunque subordinato alla relativa autorizzazione (di spesa) per la partecipazione ad iniziative e missioni del SEAE, nell'ambito della procedura di autorizzazione delle missioni internazionali disciplinata *ad hoc* dagli articoli 2 e 3 della legge n. 145/2016, e nel quadro delle risorse finanziarie che risultino di volta in volta stanziare dall'apposito Fondo previsto dalla legge di bilancio, non ci sono osservazioni.

Articolo 26

(Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014)

La norma, inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolga le funzioni di autorità competente nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante norme sui requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008. Sono fatte salve le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che l'articolo provvede ad associare all'ENAC le funzioni di Autorità preposta relativamente al controllo e alla verifica dei requisiti tecnici e alle procedure amministrative degli aeroporti e che l'ente medesimo è contemplato nell'ambito delle amministrazioni pubbliche relativamente al sottosectore degli enti produttori di servizi economici, andrebbe confermato che ai fini dell'espletamento di tali nuove funzioni, l'organismo richiamato possa avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono per il medesimo già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 27

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea)

Il comma 1 stabilisce che per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 22 giugno 2017, pagina 50.

Il comma 2 prevede che il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nel presupposto che per la copertura finanziaria degli incarichi si provveda nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative per la cooperazione e lo sviluppo, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L'articolo modifica e integra il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, all'articolo 29 (lettera a), numero 1)), relativo alla disciplina del *Responsabile del trattamento* dei dati di una persona giuridica, dopo il comma 4 è inserito il comma 4-*bis* laddove è stabilito che fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante; al numero 2) il comma 5 è sostituito ivi prevedendosi che il responsabile (del trattamento dei dati) effettui il medesimo attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-*bis* e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigilando sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-*bis*;

Alla lettera b), sempre al medesimo testo unico, al capo III del titolo VIII della parte II, dopo l'articolo 110 è aggiunto l'art. 110-*bis*. – (*Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici*), in cui si prevede che nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati (comma 1) e che il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza (comma 2).

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, sulla lettera b), andrebbe confermato che il Garante per la protezione dei dati personali possa provvedere all'espletamento delle nuove attività connesse al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca e statistiche senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali)

Il comma 1 stabilisce che al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità; è autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 prevede che all'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017 e a euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La norma è al momento priva di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede una duplice autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità garante della protezione dei dati personali, l'una da intendersi quale limite massimo di spesa (1,4 milioni di euro dal 2018) da destinarsi ai fabbisogni di funzionamento dell'Autorità e l'altra (0,887 per il 2017 e 2.661.750 euro dal 2018) relativamente alla copertura degli oneri relativi all'incremento di n.25 unità del suo organico rispetto a quello previsto ai sensi della legislazione vigente (per un importo determinato relativamente al 2017, e per un altro indicato a decorrere dal 2018), andrebbe richiesta una RT da cui sia possibile ricostruire il calcolo della spesa effettuato per le distinte autorizzazioni, alla luce dei fabbisogni per ciascuna considerati, illustrativa dei parametri e criteri adottati.

Ciò detto, tenuto conto che la seconda autorizzazione di spesa è destinata alla copertura di oneri inderogabili, essendo la relativa spesa a carattere giuridicamente "obbligatorio" rendendosi perciò incompatibile con un dispositivo di spesa che sia predisposto come limite massimo di spesa.

Inoltre, venendo anche ai profili contabili di copertura, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità ivi richiamate a tal fine dal comma 2, relativamente alla quota libera da impegni in corso di formazione o già perfezionati, per un importo di euro 887.250 per l'anno 2017 e per euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, a valere degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di parte economica corrente (cap. n. 6856 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze).

Articolo 30 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria nella sua formulazione iniziale riferita agli articoli 4, 5, 7 e 8 (ora 6,7,8 e 11).

Al riguardo, per i profili di copertura, va rammentato che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che nuove norme che si accompagnino a clausole di neutralità debbano essere sempre accompagnate da una RT recanti l'illustrazione degli elementi e dati idonei che siano idonee a comprovarne l'effettiva sostenibilità, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali attraverso una loro riprogrammazione, nonché una valutazione degli effetti che detto avvalimento comporta nel perseguimento delle altre finalità stabilite dalla legislazione vigente, restando in ogni caso precluso il ricorso a tali clausole in presenza di maggiori oneri inerenti a spesa giuridicamente obbligatoria.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2017

[Nota di lettura n. 180](#)

A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 181](#)

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (**Atto del Governo n. 415**)

"

[Nota di lettura n. 180/1](#)

A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 182](#)

A.S. 2834: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"

"

[Nota di lettura n. 183](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 418**)

"

[Nota di lettura n. 184](#)

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 417**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"

"

[Nota di lettura n. 186](#)

A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

Lug 2017

[Nota di lettura n. 187](#)

A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 71](#)

A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"

"

[Elementi di documentazione n. 72](#)

A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"

"

[Nota di lettura n. 188](#)

A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 189](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)

[Nota di lettura n. 190](#)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>